

Legge regionale 20 marzo 1995 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 22/03/1995

Modificazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante << Disciplina degli asili-nido comunali >>.

Art. 1

Modificazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 32/1987 è sostituito dal seguente:

<< Art. 18

Titoli per l'ammissione ai concorsi

1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la procedura del corso - concorso, con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.

2. Per l'ammissione al corso - concorso di cui al comma 1, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

b) diploma di maturità magistrale;

c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.

3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338. >>.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.